



Sentenza n. 86 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 16 aprile 2024, deposito del 13 maggio 2024
comunicato stampa del 13 maggio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 148 del 2023

parole chiave:

REATI – PENA – RAPINA IMPROPRIA – RIEDUCAZIONE –
PROPORZIONALITÀ – CIRCOSTANZE ATTENUANTI – LIEVE ENTITÀ

disposizione impugnata:

- art. 628, secondo comma, del [Codice penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 628, secondo comma, c.p., che disciplina la c.d. “**rapina impropria**”. Trattasi di quelle ipotesi in cui un soggetto esercita violenza o minaccia, non per impossessarsi della cosa mobile altrui – fattispecie che integrerebbe la “rapina propria” – bensì subito dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità.

Il giudice *a quo* dichiara di essere chiamato a pronunciarsi sulla condotta di alcuni soggetti che avrebbero sottratto da un supermercato dei beni dal valore complessivo di pochi euro, conseguendo il possesso di tali beni e l'impunità tramite minacce e una lieve spinta per divincolarsi dal personale dell'esercizio commerciale.

Il rimettente ritiene che il minimo edittale previsto per la rapina impropria, pari a cinque anni di reclusione, sia **sproporzionato rispetto a fatti di così modesta offensività concreta**, per effetto della mancata previsione di una attenuante per il caso in cui il fatto contestato risulti di lieve entità. Al riguardo, viene prospettata una incompatibilità della disposizione impugnata con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Inoltre, stante l'impossibilità di modulare e individualizzare la pena rispetto all'effettiva gravità della fattispecie concreta, ad avviso del giudice *a quo* risulterebbero violati anche il canone di personalità della responsabilità penale e il principio della necessaria finalità rieducativa della pena, previsti rispettivamente dal primo e terzo comma dell'art. 27 Cost.

Nel pronunciarsi sulla questione in esame, la Corte osserva preliminarmente che il sindacato sulla proporzionalità della pena, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale, richiede un **triplice test**: «della **proporzionalità relazionale** (rispetto a eventuali *tertia comparationis*), della **proporzionalità oggettiva** (rispetto alla tipologia di condotte rientranti nella fattispecie astratta) e della **necessaria individualizzazione** (rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto concreto)».

A tal fine, il Giudice delle leggi richiama, fra tutte, la sentenza n. 120 del 2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p., nella parte in cui non prevedeva la possibilità di ridurre la pena da esso comminata in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. In quell'occasione, infatti, la Corte ha osservato come l'assenza di una "valvola di sicurezza" di fronte a un minimo edittale particolarmente rigido possa portare al rischio di applicare una sanzione eccessiva rispetto alla reale gravità dell'atto estorsivo.

Secondo la Corte, la medesima *ratio decidendi* deve valere anche per la rapina, giacché «la descrizione tipica operata dall'art. 628 cod. pen. evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, **la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l'utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo**», come nel caso su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice *a quo*. In simili circostanze, un minimo edittale particolarmente aspro, come quello di cinque anni di reclusione, risulterebbe **eccessivo rispetto allo scopo** di contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, «determinando l'irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione».

Sulla base di tali presupposti, la Corte ha ritenuto fondata la questione per contrasto con i parametri invocati dal rimettente. In particolare, l'art. 3 Cost. risulta violato alla luce **della comparazione tra il trattamento sanzionatorio dell'estorsione e della rapina**, che non giustifica la previsione dell'attenuante di lieve entità del fatto solo nella prima ipotesi. In secondo luogo, la Corte ritiene che l'impossibilità per il giudice di qualificare di lieve entità il fatto di reato determini **un contrasto con il principio di individualizzazione della pena e con quello della sua necessaria finalità rieducativa**, di cui all'art. 27, primo e terzo comma, Cost.

Al pari di quanto avvenuto per l'estorsione, dunque, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che **la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo** quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Con l'occasione, la Corte ha ribadito l'esistenza di un'omogeneità strutturale tra le varie forme di rapina. Pertanto, pur vertendo la questione sulla sola fattispecie di rapina impropria, con la decisione in esame è stata dichiarata **l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, anche dell'art. 629, primo comma, c.p., che disciplina la c.d. "rapina propria"**, dal momento che le due fattispecie condividono sia l'elevato minimo edittale, sia l'idoneità a manifestare una diversificata offensività.

Andrea Giubilei